



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 9 del 29/01/2013 -
Determinazione nr. 317 del 31/01/2013

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera prodotte dalla gestione di una cava di materiale calcareo.

Società **CEMENTIZILLO SPA - CAVA "CLAUPA"** ubicata nei Comuni di Maniago e Frisanco (PN)

PREMESSA

1.Fatto

La Società CEMENTIZILLO SPA, con sede legale in Comune di Padova (PD), via Carlo Cassan n. 10, ha presentato con nota datata 17.07.2012 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (pervenuta il 27.07.2012 ed assunta al prot. n. 58019 del 30.07.2012) ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 3 del D.Lgs. 152/06 per l'attività esistente di gestione della cava di materiale calcareo denominata "CLAUPA", ubicata nei Comuni di Maniago e Frisanco (PN).

E' stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 62045 del 16.08.2012 e contestualmente sono stati richiesti i pareri di competenza ai Comune di Maniago e Frisanco (PN) (secondo quanto previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Il Comune di Maniago ha fornito il proprio parere con nota prot. n. 20478 del 03.09.2012, pervenuta il 05.09.2012 ed assunta al prot. provinciale n. 65439 del 05.09.2012.

Il Comune di Frisanco ha fornito il proprio parere con nota prot. n. 2910 del 10.09.2012, pervenuta il 13.09.2012 ed assunta al prot. provinciale n. 67526 del 14.09.2012.

L'attività della Società CEMENTIZILLO SPA consiste nella produzione di leganti idraulici. La cava in oggetto è la maggior fonte di approvvigionamento di materiale calcareo per la cementeria di Fanna (PN) che dista pochi chilometri.

I lavori estrattivi vengono eseguiti generalmente con escavatore cingolato e l'uso di bulldozers con lama attrezzati allo scopo. L'escavazione effettuata con mezzi meccanici, in caso di particolare tenacità del materiale, viene coadiuvata da operazioni di preminaggio.

Il minerale scavato viene caricato tal quale sui mezzi d'opera che lo trasportano all'impianto di frantumazione situato all'entrata dello stabilimento di Fanna, dove viene sottoposto all'intero ciclo di trattamento.

Il minerale non subisce alcuna lavorazione in area di cava.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende chiedere l'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera generate dalla movimentazione e dalla lavorazione del materiale calcareo all'interno della cava in oggetto.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- Relazione tecnica con descrizione delle lavorazioni,
- Decreto n. ALP.1/3095/-PN/CAV/80 del 28.12.2009 "Autorizzazione alla coltivazione e alla ricomposizione ambientale della cava di calcare per cemento denominata "Claupa", sita in Comune di Maniago e Frisanco (PN)",
- Progetto definitivo di coltivazione e di ricomposizione ambientale della cava di calcare per cemento "Claupa" nei comuni di Maniago e Frisanco, integrazione novembre 2008, P 3bis: relazione tecnica di recepimento delle prescrizioni verificata da ARPA FVG,
- Tav. 1: estratti di CTR, PRGC e mappa catastale,
- Tav. 2: planimetria generale dello stato di fatto in scala 1:1000,
- Relazioni tecniche sul monitoraggio dei fattori inquinanti relative all'anno 2012 (pervenute il 10.01.2013, prot. n. 2800 del 10.01.2013).

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 8 del

29.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 14.01.2013. Alla luce della medesima istruttoria tecnica, si ha motivo di ritenere che le emissioni derivanti dall'attività proposta, per la natura stessa dell'attività, i macchinari usati nelle varie fasi del processo e la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, rientrino nel campo di applicazione dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che i metodi da adottare per ridurre le emissioni diffuse debbano essere compatibili con quanto previsto nel medesimo allegato;
- sul parere favorevole espresso dal Comune di Maniago (PN) con nota prot. n. 20478 del 03.09.2012, pervenuta il 05.09.2012 ed assunta al prot. provinciale n. 65439 del 05.09.2012;
- sul parere favorevole espresso dal Comune di Frisanco (PN) con nota prot. n. 2910 del 10.09.2012, pervenuta il 13.09.2012 ed assunta al prot. provinciale n. 67526 del 14.09.2012.

L'istruttoria tecnica sottoscritta con ARPA FVG ed i pareri dei Comuni di Maniago e Frisanco (PN) sono conservati nella pratica.

Si dà atto che la presente autorizzazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società CEMENTIZILLO SPA, con sede legale in Comune di Padova (PD), via Carlo Cassan n. 10, alle emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'attività di gestione e coltivazione della cava di materiale calcareo denominata "Claupa", ubicata nei Comuni di Maniago e Frisanco (PN).

2.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile.
2. La Ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 relative al contenimento delle emissioni di polveri e, in particolare:
 - a) per il trasporto dei materiali polverulenti in ingresso/uscita dal luogo in cui si svolge l'attività, devono essere utilizzati automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura;
 - b) nella movimentazione dei materiali polverulenti all'interno del luogo in cui si

svolge l'attività devono essere utilizzati possibilmente dispositivi chiusi; laddove non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'uso di deflettori oscillanti;

- c) qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto tramite pala meccanica o altri mezzi, senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse;
- d) nella fase di stoccaggio dei materiali polverulenti (cumuli di materie prime) devono essere prese, qualora necessario, idonee misure per il contenimento delle emissioni diffuse (ad esempio costruzione di barriere frangivento, nebulizzazione di acqua sui cumuli, copertura degli stessi con teli, ecc...);
- e) le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare devono essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

3. Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, certificato di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Società CEMENTIZILLO SPA, al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG, al Comune di Maniago (PN), al Comune di Frisanco (PN) e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.

8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza di quanto riportato nel paragrafo "2. Prescrizioni" può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
12. Si dà atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in L. n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

4.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 31/01/2013

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 31/01/2013 09:25:17

IMPRONTA: 6C649D3D09901700FCB95F028128B46EEDDE42655C40C7F78522C8FA5C67EC64
EDDE42655C40C7F78522C8FA5C67EC6406358F58587821F9DEA30C049F7A9A27
06358F58587821F9DEA30C049F7A9A27AD550D922D3996AC7B7D5AE2AC96BAE4
AD550D922D3996AC7B7D5AE2AC96BAE4AC306D4E1CFB209B678EA04F6105C7CF